PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE A COLTURA SPECIALIZZATA DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 3

Ai produttori agricoli, che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del precedente articolo 1, possono essere concessi i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi previsti dalle disposizioni medesime. I prestiti di cui al precedente comma possono essere concessi anche alle cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli che, per effetto degli eventi considerati dal presente decreto, abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 40 per cento. Il tasso di interesse da applicare sui prestiti alle cooperative e' fissato nello 0,50 per cento.

Versione in vigore dal 30 agosto 1968, non più in vigore dal 29 ottobre 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-a-coltura-specializzata/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it